

# CONFSERVIZI LAZIO

## *Statuto*

**XXXIII ASSEMBLEA**  
***23 marzo 2006***

## INDICE

### TITOLO I COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - COMPITI

<i>Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede</i>	<i>pag. 3</i>
<i>Art. 2 – Compiti</i>	<i>pag. 3</i>

### TITOLO II IMPRESE ED ENTI ASSOCIATI

<i>Art. 3 – Adesioni</i>	<i>pag. 4</i>
<i>Art. 4 - Obblighi degli Associati</i>	<i>pag. 5</i>
<i>Art. 5 – Sanzioni</i>	<i>pag. 5</i>
<i>Art. 6 - Cessazione dell'iscrizione</i>	<i>pag. 6</i>

### TITOLO III ORGANI ASSOCIAZIONE CONSERVIZI LAZIO

<i>Art. 7 - Organi dell'Associazione</i>	<i>pag. 6</i>
<i>Art. 8 – Assemblea</i>	<i>pag. 7</i>
<i>Art. 9 - Convocazione dell'Assemblea</i>	<i>pag. 8</i>
<i>Art. 10 - Validità dell'Assemblea</i>	<i>pag. 8</i>
<i>Art. 11 - Ufficio di Presidenza dell'Assemblea</i>	<i>pag. 9</i>
<i>Art. 12 - Attribuzioni dell'Assemblea</i>	<i>pag. 9</i>
<i>Art. 13 - Giunta Esecutiva</i>	<i>pag. 10</i>
<i>Art. 14 – Attribuzioni della Giunta Esecutiva</i>	<i>pag. 10</i>
<i>Art. 15 - Presidente e Vicepresidenti</i>	<i>pag. 11</i>
<i>Art. 16 - Collegio dei Revisori dei Conti</i>	<i>pag. 12</i>
<i>Art. 17 - Coordinamenti di settore</i>	<i>pag. 12</i>
<i>Art. 18 - Il Direttore</i>	<i>pag. 12</i>
<i>Art. 19 – Partecipazione dei Direttori e dei Dirigenti</i>	<i>pag. 13</i>
<i>Art. 20 - Rapporti con le altre Associazioni delle Autonomie Locali</i>	<i>pag. 13</i>

### TITOLO IV PATRIMONIO, BUDGET E RENDICONTO ECONOMICO

<i>Art. 21 – Patrimonio</i>	<i>pag. 13</i>
<i>Art. 22 - Gestione economica e finanziaria</i>	<i>pag. 14</i>
<i>Art. 23 – Budget annuale e Rendiconto Economico e Finanziario</i>	<i>pag. 14</i>

### TITOLO V MODIFICAZIONE DELLO STATUTO E SCIoglIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

<i>Art. 24 - Modificazioni statutarie</i>	<i>pag. 14</i>
<i>Art. 25 - Scioglimento dell'Associazione</i>	<i>pag. 15</i>

## **TITOLO I**

### **Costituzione - Denominazione - Sede - Compiti**

#### **Art. 1 Costituzione, denominazione e sede**

0. E' costituita con sede in Roma l'Associazione Regionale Lazio, denominata "Confservizi Lazio", dei soggetti gestori dei servizi d'interesse generale operanti nella Regione. Svolge la propria attività senza fini di lucro.
1. L'Associazione Regionale Confservizi Lazio è dotata di autonomia statutaria e regolamentare, funzionale, amministrativa e finanziaria.
2. Confservizi Lazio è organizzazione orizzontale di primo livello - operante sul territorio della Regione Lazio - del sistema Confservizi con compiti e funzioni di coordinamento e di rappresentanza dei propri Associati a livello regionale.
3. La Confservizi Lazio aderisce alla Confederazione Nazionale dei servizi di interesse generale.
4. I soggetti gestori possono rivolgere istanza di adesione alla Confservizi Lazio e/o alla Federazione Nazionale. L'adesione attiva contestualmente l'iscrizione all'altra struttura di primo livello.

#### **Art. 2 Compiti**

L'Associazione Regionale Confservizi Lazio svolge i seguenti compiti:

- . rappresenta e tutela gli interessi dei propri Associati nei confronti dell'Ente Regione e di tutti gli Enti ed organismi, pubblici e privati, aventi competenza e sfera d'azione regionale;
- a. interviene – facendo pesare il potenziale valore aggiunto dell'intero sistema associativo – su tutte le problematiche della Regione e della politica economica e sociale, sostenendo il metodo della concertazione e partecipandovi attivamente;
- b. elabora politiche e proposte di ordine generale, le rappresenta e le sostiene ai livelli regionali e locali con particolare riferimento:
  - al ruolo dei servizi d'interesse generale quale soggetto dello sviluppo economico e sociale della Regione e condizione per la qualità della vita dei cittadini;
  - alle attività legislative e normative relative ai servizi d'interesse generale ed alla conseguente attività di rappresentanza a livello di Regione ed Enti Locali;
- a. promuove ed attua intese e coordinamento delle iniziative con altre rappresentanze delle autonomie locali con particolare riferimento all'ANCI e all'URPL e all'UNCCEM e la Lega delle Autonomie Locali attraverso gli strumenti e le procedure più opportuni ed efficaci;

- . designa o nomina propri rappresentanti o delegati in commissioni, comitati, enti od organi in ambito regionale;
- a. assiste gli Associati in ogni attività ritenuta utile e confacente all'interesse dei servizi d'interesse generale, escluse quelle istituzionalmente riservate alla Confederazione ed alle Federazioni Nazionali di categoria e, in particolare, la stipulazione di contratti od accordi non demandati espressamente ai livelli regionali;
- b. svolge opera di servizio e di supporto a livello istituzionale sia sul piano normativo che su quello tecnico e scientifico, economico e finanziario;
- c. svolge attività di consulenza, formazione e fornitura di servizi a favore degli Associati. Può partecipare o promuovere apposite Società e/o stipulare contratti e convenzioni anche con soggetti terzi. A fronte di dette attività possono essere corrisposti dagli Associati corrispettivi specifici. Dette attività possono essere esclusivamente svolte nei confronti dei propri Associati, o partecipanti, nonché di altri soggetti che svolgono analoghe attività;
- d. svolge eventuali compiti e funzioni ad essa delegate dalla Confederazione, dalle Federazioni Nazionali, dalla Regione e dalla Pubblica Amministrazione in genere (sempre mantenendo la propria autonomia gestionale).

## **TITOLO II**

### **Associati**

#### **Art. 3 Adesioni**

Possono far parte dell'Associazione i gestori dei servizi d'interesse generale quali che siano la forma di gestione e il regime proprietario che abbiano sede nel territorio del Lazio.

L'adesione a Confservizi Lazio dei soggetti gestori dei servizi d'interesse generale attiva la contestuale iscrizione alle rispettive Federazioni Nazionali di categoria; parimenti avviene, nei confronti della Confservizi Lazio, per le adesioni alle Federazioni Nazionali di categoria di soggetti di cui al comma precedente, aventi sede nel territorio del Lazio.

Sulla richiesta di eventuali deroghe, adeguatamente motivate ed avanzate da singoli gestori di servizi all'Associazione Regionale e alle Federazioni nazionali di riferimento, si deciderà di concerto tra i due livelli associativi interessati.

L'ammissione dei gestori di servizi d'interesse generale a far parte di Confservizi Lazio è deliberata dalla Giunta Esecutiva e sottoposta a ratifica della prima Assemblea utile.

L'ammissione comporta, oltre all'accettazione degli obblighi di cui al presente Statuto, il versamento di una quota associativa determinata annualmente dall'Assemblea.

La quota associativa è intrasmissibile e non può essere rivalutata nel corso dell'esercizio rispetto a quanto stabilito annualmente dall'Assemblea.

#### **Art. 4 Obblighi degli Associati**

L'adesione all'Associazione Confservizi Lazio comporta l'accettazione del presente Statuto ed in particolare l'adempimento dei seguenti obblighi:

- . l'osservanza delle deliberazioni adottate dagli Organi dell'Associazione nei limiti delle loro attribuzioni;
- a. l'astensione da ogni iniziativa in contrasto con le azioni e le direttive della stessa Associazione
- b. la comunicazione di tutti i dati statistici e delle notizie che Confservizi Lazio, Confservizi e le Federazioni di settore ritenessero utili ai fini del conseguimento dei loro scopi, nel rispetto del D.lgs. 196/2003 in forme compatibili con gli interessi degli Associati;
- c. la corresponsione del contributo annuo, di cui all'ultimo comma dell'art. 3, determinato dall'Assemblea secondo i criteri e le modalità proposte dalla Giunta Esecutiva, anche in coerenza con i deliberati regolamentari della Confservizi Nazionale.

#### **Art. 5 Sanzioni**

1. I soggetti associati che si rendono inadempienti agli obblighi derivanti dal presente Statuto sono passibili delle seguenti sanzioni:

- ) sospensione del diritto di partecipare all'Assemblea e alle riunioni degli Organi dirigenti di cui fanno parte;
- a) sospensione del diritto alla prestazione dei servizi istituzionali e di supporto della Confservizi Lazio.

1. Nel caso di ritardato pagamento dei contributi di cui all'art. 4, sono dovuti gli interessi legali nella misura di legge.

2. Trascorso inutilmente un anno dalla data di decisione della sanzione, il socio inadempiente – previa decisione dell'Assemblea che decide a maggioranza qualificata – può essere espulso dal Sistema Associativo Confservizi.

## **Art. 6 Cessazione dall'iscrizione**

L'iscrizione all'Associazione cessa:

- a) per dimissioni.

Le dimissioni devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con preavviso di sei mesi.

- b) per recesso.

Il recesso è consentito ai soggetti associati dissenzienti dalle modifiche apportate allo Statuto dall'Assemblea di Confservizi Lazio.

Il recesso deve essere comunicato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche statutarie.

- ) per decadenza.

La decadenza consegue allo scioglimento del soggetto associato.

- ) per esclusione.

La mancata osservanza degli obblighi statutari, o gravi motivi che ne rendano incompatibile l'appartenenza, possono comportare l'esclusione dall'Associazione. Essa è deliberata dall'Assemblea con il voto di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Contro l'esclusione è ammesso ricorso all'Assemblea dell'Associazione entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento. Il ricorso ha effetto sospensivo. Sul ricorso si pronuncia l'Assemblea con le stesse modalità di cui al comma precedente.

La cessazione dall'iscrizione non esonera dal versamento dei contributi associativi stabiliti per l'anno solare in corso.

## **TITOLO III**

### **Organi Associazione Confservizi Lazio**

#### **Art. 7 Organi dell'Associazione**

Sono Organi dell'Associazione:

- ) l'Assemblea;
- a) la Giunta Esecutiva;
- b) il Presidente;
- c) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Degli Organi elettivi di Confservizi Lazio - ad eccezione del Collegio dei Revisori dei Conti - possono far parte soltanto Amministratori o rappresentanti legali, qualificati tali dai loro rispettivi Statuti dei soggetti associati.

La decadenza dall'incarico di Amministratore ricoperto presso l'impresa o l'Ente associato comporta l'automatica decadenza dagli Organi dell'Associazione.

Alla ratifica della decadenza e alla sostituzione dell'Amministratore decaduto dalla carica provvede mediante cooptazione la Giunta Esecutiva che provvede a far ratificare detta cooptazione alla prima Assemblea utile.

Le cariche elettive hanno la durata di tre anni e ad esse si può essere rieletti una volta sola.

### **Art. 8 Assemblea**

L'Assemblea di Confservizi Lazio è costituita dai Presidenti e/o legali rappresentanti dei soggetti associati o da un loro rappresentante formalmente delegato.

Ogni Membro dell'Assemblea può essere portatore di un numero massimo di due deleghe.

L'Assemblea ha pertanto carattere permanente.

Ne fanno perciò automaticamente parte gli Amministratori in carica al momento dell'Assemblea.

Ad ogni soggetto associato, sulla base della quota associativa versata alla Confservizi Lazio, è attribuito uno o più voti secondo la seguente tabella:

Fino a 516 euro	1 voto
da 516 a 2.582 euro	3 voti
da 2.582 a 5.165 euro	5 voti
da 5.165 a 7.747 euro	7 voti
da 7.747 a 10.329 euro	9 voti
da 10.329 a 15.494 euro	12 voti
da 15.494 a 20.658 euro	15 voti
da 20.658 a 25.823 euro	17 voti
da 25.823 a 38.734 euro	20 voti
da 38.734 a 51.646 euro	25 voti
da 51.646 a 64.557 euro	35 voti
da 64.557 a 77.469 euro	45 voti
da 77.469 a 103.291 euro	55 voti
Oltre 103.291 euro	65 voti.

Hanno diritto di partecipazione all'Assemblea i soggetti associati in regola col versamento della quota associativa dovuta a Confservizi Lazio.

Le spese per la partecipazione all'Assemblea sono a carico dei soggetti associati.

I componenti la Giunta Esecutiva, il Collegio dei Sindaci Revisori, se non componenti l'Assemblea, partecipano a questa senza diritto di voto.

All'Assemblea, senza diritto di voto, sono invitati anche i componenti laziali la Giunta Esecutiva della Confservizi e delle Federazioni Nazionali, gli ex Presidenti di Cispel-Lazio.

### **Art. 9 Convocazione dell'Assemblea**

L'Assemblea per la nomina degli Organi esecutivi dell'Associazione si riunisce, in ordinaria, ogni tre anni e, in straordinaria, su conforme delibera della Giunta Esecutiva o quando ne sia fatta richiesta dai Presidenti dei soggetti associati rappresentanti almeno un quarto dei voti assembleari.

L'Assemblea è inoltre convocata almeno ogni anno per discutere e deliberare sulla politica e sulle attività dell'Associazione, nonché per gli adempimenti di cui ai punti e), i) e j) di cui al successivo art. 12.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione almeno 20 giorni prima con lettera raccomandata o tramite fax o posta elettronica certificata inviata agli Associati, ove saranno indicati luogo, giorno ed ora dell'Assemblea, gli argomenti dell'o.d.g. ed il numero dei voti spettanti a ciascun Associato.

### **Art. 10 Validità dell'Assemblea**

L'Assemblea è validamente costituita quando i componenti presenti dispongono della maggioranza assoluta dei voti assembleari.

Trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, l'Assemblea è legalmente costituita quando i componenti presenti dispongono di almeno un terzo dei voti assembleari.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti rappresentati non computando gli astenuti.

Le deliberazioni concernenti:

) modifiche statutarie

a) scioglimento dell'Associazione

dovranno essere prese a maggioranza assoluta dei voti attribuiti complessivamente agli Associati nel primo caso; con il voto favorevole di due terzi nel secondo caso.

Le modalità di votazione sono stabilite di volta in volta dall'Assemblea, le nomine di persone avvengono di norma a scrutinio segreto.



## **Art. 11 Ufficio di Presidenza dell'Assemblea**

L'Assemblea è aperta dal Presidente dell'Associazione, in caso di assenza o di impedimento dal Vicepresidente, oppure, mancando, dal Membro anziano della Giunta.

L'Assemblea nomina un Ufficio di Presidenza composto da un Presidente, da un Vicepresidente e da un Segretario, una Commissione composta da tre delegati per la verifica delle deleghe, tre scrutatori per il controllo delle votazioni.

Dei lavori dell'Assemblea, viene redatto verbale da parte del Segretario, o, qualora siano previste modifiche statutarie, da un notaio. Il verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea o dal notaio quando ne sia prevista la presenza dovrà essere inviato in copia a tutti gli associati nonché alla Confservizi ed alle Federazioni Nazionali entro 30 giorni dalla riunione.

## **Art. 12 Attribuzioni dell'Assemblea**

L'Assemblea costituisce il massimo organo dell'Associazione, essa stabilisce le direttive e gli orientamenti per l'azione generale dell'Associazione.

In particolare, competono all'Assemblea:

- ) la nomina a maggioranza assoluta dei voti, del Presidente dell'Associazione; nel caso in cui alla prima votazione nessuno dei candidati raggiunga la maggioranza assoluta, si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano conseguito il maggior numero di voti;
- a) la nomina della Giunta Esecutiva;
- b) la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti;
- c) la nomina dei propri delegati all'Assemblea Nazionale della Confservizi;
- d) la determinazione e l'approvazione delle quote associative dovute dagli Associati, secondo i criteri e le modalità proposte dalla Giunta Esecutiva;
- e) l'approvazione del Regolamento per le indennità agli Organi dell'Associazione.
- f) eventuali modificazioni dello Statuto dell'Associazione;
- g) lo scioglimento dell'Associazione, la conseguente nomina di tre liquidatori, la determinazione dei loro poteri e la destinazione delle attività nette patrimoniali, ad altre Associazioni con finalità analoghe e/o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n°662 e salva diversa destinazione imposta per Legge;
- h) l'approvazione, annualmente, del Budget e delle linee programmatiche di attività per l'anno successivo;

- i) l'approvazione del Rendiconto Economico Finanziario dell'anno precedente entro il mese di giugno di ogni anno;
- j) la ratifica sulle domande di adesione approvate dalla Giunta Esecutiva.

### **Art. 13 Giunta Esecutiva**

La Giunta Esecutiva di Confservizi Lazio è composta da un massimo di 15 Membri e più precisamente:

- dal Presidente dell'Associazione,
- da altri eletti dall'Assemblea.

Nella sua composizione si terrà conto di un'equilibrata rappresentanza della pluralità dei soggetti associati, nonché settoriale e territoriale.

I Responsabili dei Coordinamenti di settore partecipano di diritto alle riunioni della Giunta Esecutiva.

Alle riunioni di Giunta è invitato permanentemente e senza diritto di voto il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

La Giunta si riunisce preferibilmente una volta a trimestre, comunque ogni qualvolta lo decida il Presidente o lo richieda almeno 1/5 dei suoi Membri.

I componenti la Giunta Esecutiva s'intendono automaticamente decaduti dopo l'assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive.

### **Art. 14 Attribuzioni della Giunta Esecutiva**

La Giunta Esecutiva:

- ) può nominare - fra i propri componenti e su proposta del Presidente - fino a due Vicepresidenti, di cui uno con funzioni vicarie;
- a) dà esecuzione, per quanto le compete, alle deliberazioni ed alle indicazioni dell'Assemblea;
- b) promuove attività di studio, di formazione e divulgazione di particolari aspetti della gestione pubblica nei campi economico, tecnico, legale, finanziario, sindacale, previdenziale e formativo, utilizzando all'uopo anche l'opera di persone od Enti particolarmente competenti nelle singole materie;
- c) dispone quanto altro ritenga utile al raggiungimento degli scopi statutari, nell'ambito delle direttive dell'Assemblea;
- d) fissa le modalità per la gestione economico-finanziaria;
- e) delibera, su proposta del Direttore, l'eventuale assunzione ed il licenziamento del personale;

- f) predisporre il Budget ed il Rendiconto Economico Finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g) costituisce, quando ne ravvisa la necessità, le Commissioni di lavoro, impegnando Amministratori e Dirigenti degli Associati;
- h) nomina i rappresentanti dell'Associazione presso Enti, Organizzazioni e Società partecipate;
- i) nomina, su proposta del Presidente, il Direttore dell'Associazione;
- j) decide sulle domande di ammissione di nuovi Soci;
- k) ratifica la costituzione dei coordinamenti delle politiche settoriali e approva i Regolamenti relativi al loro funzionamento;
- l) assume, quando ricorrono gli estremi di urgenza, decisioni di competenza dell'Assemblea salvo ratifica della stessa, da convocarsi entro 30 giorni dal provvedimento.

La Giunta Esecutiva può validamente discutere e decidere sugli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno, alla presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Trascorsa mezz'ora da quella fissata nella convocazione, essa può discutere e decidere anche con la sola presenza di un terzo dei suoi componenti.

### **Art. 15 Presidente e Vicepresidenti**

Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza politico-sindacale e legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

In particolare, il Presidente:

- ) provvede per l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e della Giunta Esecutiva;
- a) prende i provvedimenti occorrenti per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- b) convoca l'Assemblea;
- c) convoca e presiede la Giunta Esecutiva;
- d) esercita, in caso d'urgenza, i poteri della Giunta, salvo riferire alla sua prima riunione;
- e) può aprire, utilizzare e chiudere c/c bancari e postali intestati all'Associazione. Chiede di utilizzare linee di credito per conto ed in interesse della stessa nell'ambito delle indicazioni approvate dalla Giunta.

Il Vicepresidente vicario sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

Il Presidente può affidare ai singoli componenti della Giunta Esecutiva e al Direttore dell'Associazione incarichi che rientrino nelle sue attribuzioni.

### **Art. 16 Collegio dei Revisori dei Conti**

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre Membri effettivi ed un Membro supplente eletti dall'Assemblea tra gli iscritti agli ordini professionali dei Dottori Commercialisti e Ragionieri oppure tra Amministratori o Dirigenti con comprovata esperienza operanti nel sistema Confservizi.

Nella sua prima riunione, tra i propri componenti, nomina il Presidente del Collegio.

Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sull'andamento della gestione economico-finanziaria e presenta all'Assemblea la relazione annuale sul Rendiconto Economico Finanziario.

I Revisori dei Conti assistono senza diritto di voto alle riunioni dell'Assemblea, il Presidente, senza diritto di voto, partecipa anche alle sedute della Giunta Esecutiva.

### **Art. 17 Coordinamenti di settore**

Per realizzare una più diretta partecipazione degli Amministratori e dei Dirigenti dei soggetti associati alla determinazione della politica dell'Associazione, una più concreta elaborazione delle scelte settoriali e generali, un più diretto rapporto con le politiche della Confservizi e delle Federazioni Nazionali, vengono costituiti Coordinamenti per le politiche settoriali. Sono costituiti da Amministratori e/o Dirigenti dei soggetti associati il cui funzionamento è definito da specifico regolamento concertato tra l'Associazione Regionale e le Federazioni di settore approvato dalle Assemblee di settore e ratificato dalla Giunta.

L'incarico di Responsabili dei Coordinamenti di settore è incompatibile con tutte le altre cariche dell'Associazione Regionale.

### **Art. 18 Il Direttore**

La Giunta Esecutiva su proposta del Presidente, nomina il Direttore Generale dell'Associazione. Il Direttore Generale:

- ✓ esegue le disposizioni emanate dagli organi associativi;
- ✓ provvede al funzionamento ed alla gestione dell'Associazione;
- ✓ sovrintende all'andamento degli uffici e dirige il personale, assumendo la responsabilità della sua gestione;
- ✓ verifica l'andamento delle entrate e delle uscite riferendo periodicamente al Presidente ed alla Giunta;
- ✓ svolge le funzioni di Segretario della Giunta;
- ✓ esercita gli incarichi conferitigli dal Presidente, di cui all'ultimo comma dell'art.15;

- ✓ svolge gli incarichi particolari attribuitigli dagli Organi dell'Associazione, partecipando alle riunioni di Giunta con voto consultivo;
- ✓ partecipa, in rappresentanza dell'Associazione, ai tavoli tecnici delle eventuali commissioni e/o comitati provinciali e regionali.

Egli ha facoltà di proporre alla Giunta Esecutiva ed al Presidente le soluzioni ed i provvedimenti che ritenga utili al conseguimento degli scopi statutari.

La durata della nomina è pari a quella della Giunta Esecutiva e rimane in carica fino alla nomina del nuovo Direttore.

### **Art. 19 Partecipazione dei Direttori e dei Dirigenti**

Confservizi Lazio promuove la più larga partecipazione alla propria attività dei Direttori e dei Dirigenti dei soggetti Associati, anche attraverso la costituzione e l'iniziativa di un loro Comitato.

A questo fine la Giunta Esecutiva adotta gli atti necessari.

### **Art. 20 Rapporti con le altre Associazioni delle Autonomie locali**

Quale sede di rappresentanza unitaria politico istituzionale, di elaborazione delle strategie generali e di coordinamento dell'iniziativa, Confservizi Lazio agisce per promuovere e rendere costante i rapporti e le iniziative comuni con Associazioni rappresentative degli Enti locali (ANCI, URPL, UNCEM, Lega delle Autonomie Locali, ecc.).

A tal fine promuove la costituzione di un Comitato permanente di Coordinamento regionale con tali Associazioni.

La delegazione di Confservizi Lazio, nel suddetto Comitato, sarà nominata dalla Giunta Esecutiva.

## **TITOLO IV**

### **Patrimonio, Budget e Rendiconto Economico**

#### **Art. 21 Patrimonio**

Il patrimonio dell'Associazione Confservizi Lazio è costituito:

- c) dagli eventuali contributi straordinari finalizzati ad acquisizione patrimoniale;
- d) dalle eccedenze attive delle gestioni annuali non riportate all'esercizio successivo;
- e) dagli investimenti mobiliari ed immobiliari;

f) dalla liquidazione delle Società partecipate.

### **Art. 22 Gestione economica e finanziaria**

Alle spese occorrenti per il normale svolgimento della propria attività l'Associazione regionale Confservizi Lazio provvede con le seguenti entrate:

- a) contributi annuali ordinari provenienti direttamente dagli Associati;
- b) contributi ordinari e straordinari di Regione, Associati, Confservizi, Federazioni, ecc. finalizzati a progetti di sviluppo e/o per lo svolgimento di compiti delegati;
- c) avanzi della gestione precedente. Eventuali eccedenze attive della gestione annuale vanno riportate all'esercizio successivo, ovvero trasferite a patrimonio. In nessun caso possono essere distribuiti anche in modo indiretto agli Associati;
- d) versamenti degli Associati ed altri Enti ed Imprese per specifici servizi.

### **Art. 23 Budget annuale e Rendiconto Economico e Finanziario**

Il Budget annuale ed il Rendiconto Economico Finanziario, da sottoporsi annualmente all'esame ed all'approvazione dell'Assemblea, devono essere corredati rispettivamente dalle relazioni della Giunta Esecutiva e del Collegio dei Revisori dei Conti, al quale il Rendiconto Economico sarà presentato almeno venti giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

I documenti sopra indicati saranno inviati ai soggetti associati almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Dopo la loro approvazione il Budget ed il Rendiconto Economico saranno inviati agli Associati ed alla Confservizi.

## **TITOLO V**

### **Modificazione dello Statuto e scioglimento dell'Associazione**

#### **Art. 24 Modificazioni statutarie**

Le modificazioni dello Statuto dell'Associazione Confservizi Lazio, deliberate dall'Assemblea ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della L.R. 73/1983 con le modalità di cui all'art. 9, entreranno immediatamente in vigore.

Il Presidente dell'Associazione dovrà dare comunicazione della delibera relativa alle modificazioni statutarie agli Associati entro 20 giorni dalla data di assunzione della delibera stessa.

La stessa comunicazione sarà inviata alla Confservizi ed alle Federazioni Nazionali.

## **Art. 25 Scioglimento dell'Associazione**

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea con l'osservanza delle norme previste dall'art. 10.

Nel caso di scioglimento per qualunque causa il patrimonio è devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 90, della Legge 23/12/1996 n.62.